

CARLOTTO MIRKO

- Data di nascita: 06/08/1973
- Luogo di nascita: Calcinate (BG)
- Residenza: Via Colonia Orfani di Guerra, 6/C 37142 Verona (VR)

Formazione:

- 1987-1989: Diploma di Impiantista Temoidraulico presso la scuola IAL-CISL MARZANA

Esperienza professionale:

- 1990-1994: idraulico presso "Rossetto Impianti S.R.L."
- 1994-1997: idraulico presso "Pasinato Giovanni"
- Dal 1990: collaborazione con "VeronaFiere" per l'impiantistica idraulica nelle varie rassegne
- Dal 1997: attività imprenditoriale in ambito idraulico
- Dal 2021: responsabile tecnico area Lessinia presso "Acque Veronesi S.C. a R.L."

Lingue parlate:

- Italiano (madre lingua)
- Inglese (scolastico)

Il/La sottoscritto/a CARLOTTO MIRKO
eletto/a Consigliere della Circoscrizione 6^A del Comune di Verona a seguito delle elezioni amministrative del 12 Giugno 2022, comunica i seguenti dati personali, necessari per le finalità organizzative connesse all'espletamento della carica e per la valutazione delle condizioni di eleggibilità, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sesso	MASCHILE
Nazionalità	ITALIANA
Codice fiscale	CRL MRK73M06B393D
Residenza anagrafica	VIA COLONIA ORFANI DI GUERRA/6/c
Domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica)	
Titolo di studio	IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO
Professione	OPERAIO
Telefono abitazione	—
Telefono ufficio	—
Cellulare	349/2235705
E-mail	MIRKO.CARLOTTO@GMAIL.COM
Pec	
Ulteriori informazioni	

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla normativa di legge, ed in particolare dagli artt. 60, 63 e 65 del citato D. Lgs. n. 267/2000,


oppure

di trovarsi nelle seguenti situazioni di ineleggibilità/incompatibilità:

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali di seguito riportata.

Verona, 25/07/2022

In fede



(firma del dichiarante)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e specificatamente per l'esame della condizione degli eletti, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), per fini organizzativi interni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali del Comune di Verona, email: rpd@comune.verona.it.

Si riportano di seguito le principali disposizioni legislative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, ricordando che le cause di ineleggibilità, qualora acclarate, comportano la decadenza dalla carica, mentre quelle di incompatibilità possono essere rimosse dall'interessato entro i termini previsti dalla normativa.

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Art. 60 ⁽¹⁾ Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: ⁽²⁾

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ⁽³⁾

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) (...) ⁽⁴⁾;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; ⁽⁵⁾

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento ⁽⁶⁾ rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione ⁽⁷⁾.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. ⁽⁸⁾

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(1) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(2) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(3) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. b), L. 6 luglio 2002, n. 137.

(4) Il numero che così recitava: "3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;" è stato abrogato dall'art. 2268, co. 1, n. 980, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dall'8 ottobre 2010.

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 6 febbraio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(6) La parola: "maggioritario" è stata così sostituita dalle attuali: "superiore al 50 per cento" dall'art. 14-decies, co. 1, lett. a), D. L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.

(7) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(8) Comma così modificato dagli artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, successivamente, dall'art. 8, comma 13-sexies, D. L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 63 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: ⁽³⁾

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; ⁽⁴⁾

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ⁽⁵⁾

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora

il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ⁽⁶⁾

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(3) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(4) Le parole: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione" sono state inserite dall'art. 14-decies, co. 1, lett. b), D. L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.

(5) Il periodo: "fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è stato inserito dall'art. 2, co. 42, D. L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(6) Numero così modificato dall'art. 3-ter, co. 1, D. L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni, nella L. 24 aprile 2002, n. 75.

Art. 65 ⁽¹⁾

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 23, lettera c), legge 07.04.2014 n. 56)

AL COMUNE DI VERONA
Direzione Personale
SEDE

Ai fini della corresponsione dell'indennità di funzione o presenza previste dal Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 il/la sottoscritto/a CARLOTTA MIRKO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Di svolgere attività lavorativa **DIPENDENTE**:

- contratto a tempo determinato dal _____ al _____
 contratto a tempo indeterminato dal 07/06/2021

Sede di lavoro c/o:

Denominazione Azienda: ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.
Sede: Via LUNGADICE GALTAROSSA, 8
Cap 37133 Comune VERONA Prov VERONA
Tel. 800 735300 Fax _____
E-mail: PROTOCOLLO@PEC.ACQUEVERONESI.IT

Di essere stato collocato in **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA** dal ____/____/____

- contratto a tempo determinato dal _____ al _____
 contratto a tempo indeterminato dal _____

Sede di lavoro c/o:

Denominazione Azienda: _____
Sede: Via _____
Cap _____ Comune _____ Prov _____
Tel. _____ Fax _____
E-mail: _____

Di svolgere attività lavorativa **NON DIPENDENTE** in qualità di _____ (1)
con iscrizione alla cassa previdenziale: _____
indirizzo cassa previdenziale: _____

Di essere **PENSIONATO** iscritto alla Cassa Previdenziale: _____

Di non essere iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale;

Di ricoprire altra carica pubblica per la quale percepisce indennità;

Di non ricoprire altra carica pubblica per la quale percepisce indennità.

CHIEDE

che il pagamento delle indennità o gettoni di presenza, se spettante, venga effettuato con bonifico su conto corrente bancario/postale:

Banca/Bancoposta POSTE PAY Agenzia _____

COD. IBAN IT25K3608105138294890394899

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali di seguito riportata.

DATA

25/07/2022

FIRMA

Carlo Rizzo

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, in relazione al procedimento avviato, per le seguenti finalità: posizione economica assistenziale, previdenziale e assicurativa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il calcolo e la corresponsione di indennità e gettoni e per la definizione della posizione previdenziale, assistenziale e assicurativa prevista per legge per gli amministratori locali e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali del Comune di Verona, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona – email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

(1) Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale devono presentare anche apposita dichiarazione per la Cassa Previdenziale

**AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLA CORRISPONDENZA IN VIA INFORMATICA, TELEMATICA
E/O CON POSTA ORDINARIA A RECAPITO DIVERSO DALLA RESIDENZA**

Il/la sottoscritto/a CARLOTTO MIRKO nella qualità di Consigliere della
Circoscrizione 6^a

FORNISCE

la propria fotografia in formato JPEG:

- in allegato alla presente (su chiavetta o con altro mezzo idoneo);
 via e-mail alla casella circoscrizione6@comune.verona.it entro pochi giorni dalla data odierna;

AUTORIZZA

il Comune di Verona a recapitargli la corrispondenza personale (comunicazioni, avvisi di convocazione, notificazioni e quant'altro a lui destinato in virtù del proprio mandato elettivo):

(barrare le ipotesi prescelte)

- al seguente indirizzo e-mail, anche in assenza di firma digitale ed in forma non certificata:

MIRKO.CARL8@GMAIL.COM

- al seguente numero di cellulare:

349/2235705

- con posta ordinaria al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza):

Via/piazza _____ n. _____

Città _____ Prov. _____ cap _____

Con la presente autorizzazione esonera il Comune di Verona (organi ed uffici) dal recapito della predetta corrispondenza/comunicazione con mezzi diversi da quelli prescelti e dall'obbligo di provare l'avvenuta ricezione nei termini di legge o di altre disposizioni normative di tale corrispondenza così come la provenienza e l'autenticità della comunicazione da parte dell'organo e ufficio nelle persone indicate nell'atto.

Distinti saluti.

Verona, li 25/07/2022

Firma

Carlotto Mirko

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per fini organizzativi interni e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nell'ambito dello svolgimento del mandato elettivo, ivi compresa la pubblicazione dell'immagine fotografica sul portale del Comune di Verona.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per legge per gli amministratori e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali del Comune di Verona, email: rpd@comune.verona.it.